



# *Comune di Bibbona*

***REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA  
DEGLI ANIMALI***

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.2015**

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

### Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Principi e finalità.....	3
Art. 3 - Competenze del Sindaco.....	4
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 4 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 5 - Tutela degli animali – Divieti.....	4
Art. 6 - Tutela degli animali - Obblighi e facoltà.....	5
Art. 7 - Modalità di detenzione.....	6
Art. 8 - Abbandono di animali.....	7
Art. 9 - Avvelenamento di animali.....	7
Art. 10 – Fuga, cattura e soppressione immotivata degli animali.....	7
Art. 11 - Smarrimento di animali.....	8
Art. 12 - Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti.....	8
Art. 13 - Conduzione e trasporto di animali.....	8
Art. 14 - Commercio al dettaglio di animali.....	8
Art. 15 - Toelettatura animali.....	10
Art. 16 - Impianti per animali da compagnia.....	10
Art. 17 - Addestramento di animali.....	10
Art. 18 - Pet Therapy.....	11
Art. 19 - Animali di proprietà nelle case di riposo o strutture di ricovero.....	11
Art. 20 - Animali in premio, in omaggio o in esibizione.....	11
Art. 21 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali.....	12
ART. 22 Attività Circensi e mostre zoologiche itineranti.....	12
Art. 23 - Destinazione di cibo per animali.....	12
Art. 24 - Scelte alimentari.....	13
Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile.....	13
Art. 26 - Commissione comunale Ambiente e Consulta Affari animali.....	13
TITOLO III - CANI.....	14
Art. 27 - Definizione dei bisogni.....	14
Art. 28 – Custodia, a titolo privato, dei cani in recinto.....	14
Art. 29 – Cucciolate.....	14
Art. 30 - Nulla osta per detenzione di cani.....	15
Art. 31 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche.....	15
Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.....	15
Art. 33 - Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio.....	16
Art. 34- Servizio cattura.....	17
Art. 35 - Affidamento e adozione di cani - Prevenzione del randagismo.....	17
Art. 36 - Interventi per la prevenzione di comportamenti aggressivi.....	17
TITOLO IV - GATTI ED ALTRE SPECIE ANIMALI.....	18
Art. 37 - Colonie Feline.....	18
Art. 38 - Detenzione di volatili.....	19

<i>Art. 39 - Dimensioni delle gabbie per volatili.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 40 - Detenzione di specie animali acquatiche.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.....</i>	<i>19</i>
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>20</b>
<i>Art. 42 – Sanzioni.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 43 - Inumazione di animali.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 44 - Organi accertatori.....</i>	<i>20</i>
<i>Art.45 – Vigenza del Regolamento.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 46 - Abrogazione di norme.....</i>	<i>20</i>
<i>ALLEGATO 1.....</i>	<i>21</i>
<i>ALLEGATO 2.....</i>	<i>23</i>
<i>ALLEGATO 3.....</i>	<i>29</i>

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione persona-animale.
2. Le norme qui previste sono adottate nel rispetto delle leggi nazionali e regionali cui si fa implicito riferimento.
3. Il presente regolamento è stato declinato nel rispetto del linguaggio di genere.

### **Art. 2 - Principi e finalità**

1. Il Comune di Bibbona, secondo il dettato dell'art. 2 della Costituzione, vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, riconosce il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio cittadino, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti di chi possiede o detiene animali che ostacoli la serena convivenza interspecifica.
2. Il Comune di Bibbona, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione con soggetti di culture e linguaggi diversi dal proprio, in armonia con quanto stabilito nel Trattato dell'Unione Europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione persona-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, soprattutto nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.
3. Il Comune di Bibbona, in base alla normativa vigente, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle Convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare e educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità intraspecifiche e interspecifiche.
4. Il Comune di Bibbona, riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo persona-animale è un valore sociale, può promuovere iniziative affinché le fasce deboli della popolazione, e in particolare quella anziana, possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale.
5. Il Comune di Bibbona promuove, sostiene le attività di Pet Therapy pubbliche e private, svolte da personale qualificato e con la collaborazione di animali idonei allo scopo, come da successivo art. 18.
6. Per le finalità sopra indicate, il Comune di Bibbona collabora con le Associazioni per la protezione degli animali iscritte nei Pubblici Albi e Registri presenti nel territorio, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.

### **Art. 3 - Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base di quanto disposto dagli artt. 823 e 826 del C.C., esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/79, spetta la vigilanza sull'osservanza delle Leggi e delle norme relative alla protezione degli animali. Per l'attuazione delle disposizioni e la realizzazione dei programmi previsti nel presente Regolamento, il Sindaco potrà adottare specifici provvedimenti applicativi e organizzativi, anche avvalendosi della collaborazione di:
  - a) altre strutture comunali;
  - b) la Consulta Affari Animali;
  - c) personale esterno con comprovate competenze specifiche.
3. Per lo svolgimento delle attività di controllo il Sindaco opera tramite la Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine e altri organismi eventualmente delegati allo scopo, coordinandone l'attività.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 4 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli animali che vivono sul territorio comunale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'essere umano, per come definito dalla normativa vigente. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione di cui alla legge 281/91 e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semi libertà.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, oltre che i feti e gli embrioni animali, gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero nonché gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'essere umano purché non si instauri un rapporto di convivenza e interazione tra di essi e la persona.

### **Art. 5 - Tutela degli animali – Divieti**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni di legge in materia.
2. E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento. E' altresì vietato impedire il normale sviluppo delle caratteristiche etologiche e comportamentali specie-specifiche, pur nella salvaguardia delle esigenze di convivenza non conflittuale intraspecifica e interspecifica.
3. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita per i cani e per i gatti se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti se non identificati e iscritti alla competente anagrafe canina.
4. E' vietato tenere i cani legati o alla catena se non secondo le disposizioni dettate all'art.7, comma 4, del presente Regolamento e salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone, o laddove ci siano

limitazioni urbanistiche o igieniche.

5. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei.

6. È vietato condurre animali al guinzaglio nelle strade con veicoli in movimento; ciò è consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando preferibilmente la pettorina al posto del collare. E' comunque vietato in tale circostanza l'utilizzo del collare a strozzo.

7. E' vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali, tranne che ciò sia assolutamente indispensabile per il mantenimento delle condizioni di benessere ed il rispetto degli schemi comportamentali e nutrizionali degli animali stessi.

8. In attuazione dei principi e delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di sperimentazione e vivisezione, l'Amministrazione si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento in parola, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi.

9. Il Comune si impegna altresì a dissuadere l'allevamento di animali per ottenere pelli, pellicce o piume laddove debba autorizzare, in osservanza alle leggi vigenti, l'avvio di tali attività.

10. E' vietato detenere o allevare anatre e oche tramite alimentazione forzata.

11. E' vietato detenere animali in gabbie con la pavimentazione in rete fatta eccezione per gli uccelli ornamentali o comunque detenuti per affezione, conigli e piccoli roditori.

12. E' vietato l'uso di strumenti e oggetti che provochino scosse elettriche, di collari con punte rivolte all'interno e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire la naturale espressione vocale.

13. E' vietato per i cani l'uso di museruole stringi - bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità.

14. È vietato tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, asportare speroni o artigli, asportare o limare denti, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare l'onisectomia e operare la devocalizzazione se non per scopo terapeutico.

15. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.

16. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

17. E' vietato l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi e uccelli, ad esclusione dei roditori.

18. E' vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti o offesa alle persone o ad altri animali.

19. E' vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere.

20. E' vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose.

### ***Art. 6 - Tutela degli animali - Obblighi e facoltà***

1. E' fatto obbligo a chi detiene animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.

2. E' permessa la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi della normativa vigente.

3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire grandi opere edili e/o di

restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di animali selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'ideale collocazione temporanea e/o permanente nonché forme di tutela diretta per gli animali selvatici eventualmente presenti. A tal fine i soggetti sopra descritti dovranno acquisire preventivamente, l'assenso del competente Ufficio Tutela Animali del Comune di Bibbona, che potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato, presenti sul territorio, per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona ritenuta idonea alle necessità alimentari e di ricovero degli animali e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita al referente della colonia la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza e del rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune di Bibbona con apposita segnaletica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare ed eventuali divieti normativi in vigore.

5. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli e alimentarli secondo la specie, la razza alla quale appartengono e le loro condizioni di salute. In particolar modo, gli animali dovranno avere sempre a disposizione acqua da bere.

6. È in ogni caso vietato a chiunque somministrare o abbandonare cibo ai colombi di città, ad eccezione degli allevatori di colombi domestici o viaggiatori.

### ***Art. 7 - Modalità di detenzione***

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere.

2. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi o altro in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:

a) illuminazione naturale assente o insufficiente;

b) ventilazione assente o insufficiente;

c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;

d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire un'adeguata attività motoria.

3. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena.

4. La detenzione dei cani alla catena è consentita per un periodo di tempo non superiore a sei ore nell'arco della giornata, ad eccezione dei casi in cui tale modalità di detenzione sia necessaria per motivi di sicurezza attestati dal medico veterinario competente.

5. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna, al riparo, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

6. E' vietato altresì l'uso delle cinghie sottopancia con punte.

7. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.

8. La detenzione di animali domestici nelle abitazioni dovrà essere effettuata con modalità tali da non determinare loro pregiudizio alla salute né inconvenienti igienici, e non recare danno, turbative e/o molestie alle persone o agli animali stessi.

9. Le specifiche tecniche relative alle modalità di custodia degli animali di affezione sono indicate nell'allegato n. 1 del presente regolamento. La necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata da un medico veterinario.

### **Art. 8 - Abbandono di animali**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica.

### **Art. 9 - Avvelenamento di animali**

1. Fatte salve eventuali responsabilità penali, è vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escluse le operazioni di derattizzazione o disinfezione, che devono essere eseguite in rispetto della normativa vigente. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla Legge, all'Amministrazione Comunale indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

2. Il Comune di Bibbona, quando è di propria competenza, determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o del luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita segnaletica per il periodo ritenuto necessario.

### **Art. 10 – Fuga, cattura e soppressione immotivata degli animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali e alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del medico veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio e all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso il canile municipale o con quelli convenzionati con l'Ente potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche e previo benestare dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

4. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non può detenere animali a qualunque titolo.

5. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati per le violazioni qui citate soggiacciono alla chiusura dell'attività per un periodo massimo di trenta giorni. L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'Ordine dei Veterinari e al Servizio Veterinario Regionale per violazione degli operatori del servizio veterinario ASL le inadempienze degli stessi relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

### **Art. 11 - Smarrimento di animali**

1. In caso di smarrimento di un animale identificato, chi ne possiede la proprietà o la detenzione a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento, all'Azienda ASL territorialmente competente.



## **Art. 12 - Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti**

1. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento all'Amministrazione Comunale o agli altri soggetti pubblici abilitati al soccorso degli animali quali l'azienda ASL, la Capitaneria di porto o i Vigili del Fuoco. Il Comune di Bibbona può stanziare, una cifra destinata a far fronte alle spese per interventi di soccorso cura e reimmissione nell'ambiente degli animali rinvenuti in situazioni siffatte, se del caso avvalendosi di apposite Convenzioni con Associazioni e organismi preposti alla cura e tutela degli animali.

## **Art. 13 - Conduzione e trasporto di animali**

1. E' vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali d'affezione sui veicoli, fatto salvo quanto previsto dal Reg. 1/2005/CEE, si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e successivi aggiornamenti.
3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentano la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
4. Chi trasporta è in ogni caso tenuto all'interruzione del viaggio ogniqualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress per assicurarne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura.
5. È vietato, comunque, il trasportare animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.
6. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autoveicolo solo per un periodo massimo di 1 ora, a condizione che oltre all'apertura dei finestrini sia garantita la circolazione dell'aria all'interno dell'autoveicolo, nel quale deve sussistere il microclima adeguato. Durante il periodo estivo tale possibilità è limitata solo se l'autoveicolo rimane all'ombra per la durata di 30 minuti.

## **Art. 14 - Commercio al dettaglio di animali**

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali su aree private in sede fissa è soggetto al rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale fatte salve le normative regionali e nazionali. In ogni caso non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
2. L' esercente ha l'obbligo di tenere in esposizione gli animali per non più di cinque ore giornaliere.
3. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o in altri contenitori è quello descritto nell'allegato n.1 al presente regolamento. Tutti gli animali devono disporre con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.
4. Le attività commerciali, anche a carattere occasionale, inerenti la vendita e/o l'esposizione di

animali, svolte utilizzando posteggi dati in concessione, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di dodici ore e con le modalità previste dall'allegato 1 del presente regolamento in relazione alla specie e alle condizioni ambientali. Non sono consentite le attività commerciali su area pubblica in forma itinerante, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

5. Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio di animali dovranno presentare al Servizio Veterinaria dell'Azienda ASL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), la seguente documentazione:

- planimetria

- relazione tecnica, in forma di autocertificazione (secondo lo schema di Modello A, allegato al presente Regolamento), riguardante le modalità di detenzione degli animali secondo quanto descritto nell'allegato 1 del presente atto, degli spazi a loro destinati, della loro custodia e trasporto, nonché dei requisiti necessari attestanti il possesso delle cognizioni fondamentali per la cura e la manipolazione degli animali stessi acquisiti con specifico corso formativo.

6. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le attività già avviate dovranno aggiornare la documentazione a suo tempo presentata mettendola in linea con le sopra citate previsioni.

7. Ai fini della prevenzione del randagismo chi esercita attività, anche a carattere occasionale, oltre a comunicare il passaggio di proprietà quando previsto dalla normativa vigente, deve tenere un registro di carico e scarico per cani, gatti e furetti (secondo lo schema di Modello B, allegato al presente Regolamento). Per gli altri animali si deve mantenere la documentazione d'acquisto. Il registro dovrà contenere l'elenco degli animali detenuti e per ognuno dovrà essere indicata la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona cui è ceduto o restituito nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti. I registri dovranno essere consegnati da chi esercita l'attività all'Azienda ASL competente territorialmente con cadenza annuale, corredati da copia della documentazione d'acquisto. I registri dovranno essere preventivamente vidimati dall'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria.

8. Per altri animali, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, è ammessa una forma di certificazione complessiva per l'intera partita d'acquisto.

9. E' vietato esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici.

10. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo e non aperto al pubblico.

11. Ogni negozio o impresa di allevamento che intenda ricevere animali da compagnia a scopo commerciale (cani, gatti, furetti, altri mammiferi, pesci, rettili e anfibi) direttamente dai Paesi della Comunità Europea, ha l'obbligo di registrarsi presso l'ufficio UVAC, ai sensi del d.lgs. n.28 del 30 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Le ditte registrate segnalano all'ufficio UVAC competente per territorio, secondo le procedure richieste e nei termini previsti, le partite di animali provenienti dalla Comunità Europea.

### ***Art. 15 - Toelettatura animali***

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria e al rispetto della normativa stabilita dal presente regolamento, oltre che di quella regionale e nazionale. L'eventuale attività di vendita al dettaglio in sede fissa, svolta negli stessi locali, di "articoli per animali" è soggetta al rispetto della normativa sul commercio. Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, coloro che svolgono attività di toelettatura dovranno presentare al Servizio Veterinaria dell'Azienda ASL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), una relazione tecnica in forma di autocertificazione (secondo lo schema di Modello C, allegato al presente Regolamento).

2. I locali devono:

- essere correttamente aerati ed illuminati;
- essere igienicamente idonei allo scopo;
- disporre, quando possibile, di spazi idonei a garantire una via di fuga per persone e animali
- disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
- disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari;

3. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio.

4. E' vietato l'esercizio di attività di toelettatura, anche a carattere privato, in aree pubbliche o private ma aperte a pubblico transito.

### ***Art. 16 - Impianti per animali da compagnia***

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è soggetta al rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento comunale fatte salve le normative, generali e specifiche, a carattere nazionale e regionale. Nel caso in cui in suddetti impianti si svolga attività di vendita, valgono le prescrizioni descritte nel precedente articolo 14.

2. I soggetti titolari di tali attività osservano i requisiti dimensionali descritti nell'allegato 1 del presente atto.

3. I canili privati e le pensioni per animali devono dotarsi di un registro di carico e scarico vidimato dall'U.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare aggiornato costantemente. Devono inoltre assicurare l'assistenza di un medico veterinario in qualità di referente.

4. Il canile municipale nonché quello privato che ne faccia richiesta deve essere accreditato dall'azienda ASL sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa regionale e secondo le procedure previste dal relativo regolamento attuativo.

### ***Art. 17 - Addestramento di animali***

1. L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.

2. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica, in ambienti inadatti, angusti e poveri di stimoli, che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché privazioni del cibo e dell'acqua.

3. E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.

4. E' vietato inoltre ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche tranne che nel caso in cui vi sia un rapporto di convivenza e interazione tra di essi e l'essere umano.

5. Chi addestra animali a qualunque titolo, professionale o privato, deve dare comunicazione dell'inizio della propria attività al comune e all'azienda ASL di riferimento ove viene praticato l'addestramento

6. Coloro che addestrano gli animali registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento. Il registro, vidimato dall'azienda ASL e conservato presso la sede operativa per 5 anni dall'ultima registrazione, deve contenere i seguenti elementi:

- estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina;
- generalità di chi conduce l'addestramento;
- finalità dell'addestramento;
- modalità e durata dell'addestramento.

### ***Art. 18 - Pet Therapy***

1. Il Comune di Bibbona promuove sul suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza

con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di possedere competenze tecniche debitamente documentate confacente allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potranno essere conseguite a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Il soggetto responsabile del progetto di attività o di terapia assistita da animali dovrà comunicare al Servizio Veterinaria dell'Azienda USL, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), l'inizio del progetto (utilizzando lo schema di Modello D, allegato al presente Regolamento). L'azienda sanitaria effettua il controllo sugli elementi del progetto.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l'utilizzazione di animali selvatici e cuccioli di età inferiore a 6 mesi.

6. L'idoneità degli animali impiegati in programmi di A.A.A. e di T.A.A. è attestata da specifica certificazione di un medico veterinario, di fiducia del responsabile del progetto, esperto in comportamento animale.

#### ***Art. 19 - Animali di proprietà nelle case di riposo o strutture di ricovero***

1. In aggiunta ai casi in cui sono svolti progetti di *pet therapy*, il Comune di Bibbona incoraggia il mantenimento del contatto, da parte delle persone ospitate nelle strutture residenziali o ricoverate presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia. A tal fine acconsente, salvo diversa prescrizione dell'Azienda ASL e della Direzione della struttura o dell'istituto, all'ingresso degli animali accompagnati da chi è responsabile degli stessi negli orari di visita previsti per gli ospiti.

2. Può inoltre essere permessa la detenzione di animali in appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi, previo nulla osta delle Direzioni Sanitarie delle strutture, dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL.

#### ***Art. 20 - Animali in premio, in omaggio o in esibizione***

1. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

3. Per la pratica dell'accattonaggio è altresì vietato utilizzare animali con ruoli attivi. A chi detiene animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art.42 del presente Regolamento oltre alla confisca dell'animale.

#### ***Art. 21 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali***

1. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale, sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l'utilizzo di animali a condizione che siano rispettate le disposizioni per la detenzione e l'utilizzo degli stessi, già indicate nei precedenti articoli del presente regolamento. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate, le manifestazioni agricolo - zootecniche che sono soggette ad autorizzazione del Comune su parere dell'azienda ASL.

2. Sono altresì consentite mostre, fiere ed esposizioni di animali previa istanza al Comune da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'evento, corredata della descrizione della manifestazione, della durata, del tipo di animale esposto e degli spazi e dei luoghi adibiti al ricovero. L'istanza è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale su parere positivo dell'Azienda ASL. Non è in ogni caso consentita l'esposizione di cani e gatti con meno di 4 mesi di vita.

3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi

commerciali, mostre e circhi.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, è disposta la sospensione immediata e definitiva dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

### ***ART. 22 Attività Circensi e mostre zoologiche itineranti***

1 E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.

2 Fermo restando quanto stabilito dall'art.1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica da assicurare alla cittadinanza, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle specie descritte nell'allegato 2 del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti strutturali e delle modalità di richiesta dell'autorizzazione ivi indicati.

### ***Art. 23 - Destinazione di cibo per animali***

Anche ai sensi del d. lgs. n.152/2006 " Norme in materia ambientale ", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e soggetti privati che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di Amministrazioni Pubbliche e aziende private o esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture e in colonie feline.

### ***Art. 24 - Scelte alimentari***

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Bibbona è garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (che non comprende prodotti derivanti dall'uccisione di animali e che utilizza il "misto uovo biologico pastorizzato"

1), oppure vegano (nessun prodotto di origine animale).

**Nota 1:** Nel caso di utilizzo di "misto uovo biologico pastorizzato" le galline sono alimentate con mangime proveniente da agricoltura biologica e vivono in allevamenti di tipo biologico ovvero all'aperto e con nidi a disposizione, in osservanza del Reg. CE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni (Reg. CE 834/2007).

### ***Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile***

1. Le Associazioni animaliste e zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano col Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti tra essere umano ed animale. A tal fine:

- possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

- collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente Regolamento.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da

persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.

### **Art. 26 - Commissione comunale Ambiente e Consulta Affari animali**

1. Al fine di valutare lo stato di attuazione delle norme del presente Regolamento e delle Leggi Statali e Regionali relative alla protezione degli animali è convocata, almeno tre volte l'anno, la Commissione Consiliare competente sulle questioni animali.
2. sono invitati a partecipare alla riunione della Commissione:
  - a) Assessore/a delegato/a e Responsabile per l'Ufficio comunale che segue le questioni di tutela degli animali;
  - b) un soggetto rappresentante l'Unità Funzionale di Veterinaria dell'ASL;
  - c) un medico veterinario designato dall'Ordine dei medici veterinari;
  - d) un soggetto rappresentante per ogni Associazione di protezione e di soccorso degli animali operante nel territorio comunale e/o nazionale da almeno tre anni;
  - e) un soggetto rappresentante per ogni Associazione ambientalista operante sul territorio comunale e/o nazionale da almeno tre anni;
  - f) un soggetto rappresentante della Polizia Municipale;
  - g) un soggetto rappresentante di ciascuno dei Corpi di Polizia cui all'art. 44.
  - h) un medico veterinario comportamentalista e un educatore cinofilo qualora l'ordine del giorno preveda problematiche attinenti alla gestione del cane nel contesto urbano.
3. I soggetti individuati al comma 2, costituiscono altresì la Consulta Affari Animali che, su convocazione dell'Assessorato competente o del Sindaco, potrà essere incaricata, in pieno accordo con la Commissione Consiliare competente, di approfondire tematiche relative alla tutela degli animali a supporto dell'operato del Comune.
4. La Consulta si riunisce ogni 6 mesi e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

## **TITOLO III - CANI**

### **Art. 27 - Definizione dei bisogni**

1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani e i cani, a questi ultimi sono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali.
2. Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze.

### **Art. 28 – Custodia, a titolo privato, dei cani in recinto**

1. Il cane custodito in box o in recinto deve avere a disposizione una superficie utile non inferiore a 8 mq.
2. Nel caso di più cani nello stesso box o recinto valgono le misure stabilite nell'allegato 1 al presente regolamento.
3. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età inferiore a quattro mesi.
4. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
5. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.), che deve essere:
  - a) coperto su almeno tre lati o in maniera tale che l'accesso risulti al riparo, orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7, comma 5;
  - b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;

- c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno e situato in posti prevedibilmente non soggetti ad allagamenti;
  - d) di altezza superiore a quella del cane di almeno 15 cm.;
  - e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
6. Lo spazio recintato ed il riparo devono essere puliti con regolarità e garantire almeno le minime condizioni igieniche.
7. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.
8. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui sono detenuti i cani. E' comunque vietato custodire abitualmente i cani, per lunghi periodi, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne salvo che la custodia avvenga in strutture autorizzate dal comune e dall'azienda ASL secondo le rispettive competenze.

### ***Art. 29 – Cucciolate***

1. Chi è proprietario o responsabile di cani ha l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate (utilizzando lo schema di Modello E, allegato al presente Regolamento) entro trenta giorni all'Unità Funzionale di Veterinaria della AUSL. Gli stessi soggetti, inoltre, hanno l'obbligo di denunciare la morte o la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli entro trenta giorni, anche se non iscritti alla competente anagrafe canina territoriale, e la scomparsa entro tre giorni.

### ***Art. 30 - Nulla osta per detenzione di cani***

1. Chi intende detenere nel medesimo luogo più di cinque cani di età superiore a sei mesi deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
2. Nel caso di unica proprietà, o di più proprietà dello stesso nucleo familiare, qualora non sia svolta attività commerciale, si deroga all'obbligo di istituzione del registro di carico/scarico.

### ***Art. 31 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche***

1. Ai cani accompagnati da chi possiede la proprietà o da chi li detiene a qualsiasi titolo è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 mt non estensibile e museruola al seguito.
2. L'amministrazione comunale può, con proprio atto, vietare l'accesso in aree, quali le aree giochi per bambini e bambine, destinate e attrezzate per particolari scopi.
3. Negli spazi di sgambatura a loro riservati, individuati mediante appositi cartelli e delimitazioni, e dotati delle opportune attrezzature, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola. Devono comunque sottostare alla vigile responsabilità di chi li accompagna, senza causare danni alle persone, ad altri animali, alle piante o alle strutture presenti.
4. Cani pericolosi o difficilmente gestibili non potranno accedere alle aree in presenza di altri cani. Ove ciò accada l'accesso a tali aree sarà limitato o interdetto, con motivato provvedimento dell'autorità comunale, a quelli animali che si siano dimostrati ingestibili o pericolosi per altri cani.
5. L'accesso delle cagne in calore alle aree di sgambatura è consentito quando non siano presenti animali maschi per un periodo di tempo non superiore a quindici minuti consecutivi.
6. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. Tali soggetti sono obbligati a mostrare su richiesta del Pubblico Ufficiale gli strumenti per la raccolta o rimozione degli

escrementi.

7. Chi non rimuove le deiezioni solide dai suddetti luoghi e dagli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale e stradale, o risulti sprovvisto, alla richiesta del pubblico ufficiale, degli strumenti idonei alla rimozione delle stesse, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall'art.42 del presente regolamento.

8. Nel caso di spiagge esclusivamente dedicate ai cani, l'amministrazione comunale può affidare la gestione delle stesse ad associazioni animaliste e zoofile assicurando l'ingresso agli animali regolarmente iscritti all'anagrafe canina e, se provenienti dall'estero, in regola con le vaccinazioni. Con atto della Dirigenza competente saranno fissate le regole comportamentali tese alla pacifica permanenza sull'arenile affinché i cani non rechino disturbo al vicinato né manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti.

### ***Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico***

1. I cani, accompagnati da chi possiede la proprietà o da chi li detiene a qualsiasi titolo, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico, nonché sui mezzi pubblici di trasporto. È consentito l'accesso di un solo cane per persona. Non è ammesso l'accesso ai cani non regolarmente iscritti all'anagrafe canina.

2. Fatta salva l'applicabilità delle norme in materia di responsabilità civile e penale, le persone che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti a fare indossare la museruola e a tenere al guinzaglio l'animale con una lunghezza massima consentita di un metro e mezzo, evitando che i cani sporchino e creino disturbo o danno.

3. Chi possiede la proprietà o la detenzione del cane, munito di mezzi idonei da mostrare su richiesta di un Pubblico Ufficiale, è comunque tenuto a rimuovere le deiezioni solide nonché a pulire lo spazio interessato dalle stesse quando si trovi all'interno di esercizi pubblici e commerciali.

4. Previa comunicazione al sindaco, il soggetto responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso. La limitazione non può in alcun caso concretizzarsi in un divieto assoluto di accesso ad eccezione di motivate ragioni igienico-sanitarie. L'ufficio comunale competente accerta la conformità delle limitazioni poste dalla persona richiedente dell'esercizio nell'ottica delle prescrizioni igienico – sanitarie e della salute del cane e, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, adotta con provvedimento motivato l'autorizzazione alle limitazioni oppure l'annullamento delle stesse o le eventuali modifiche. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione (scritta o disegno) vidimata dall'ufficio comunale competente in materia di animali.

5. Chi ha la proprietà o la detenzione dei cani nonché i soggetti responsabili degli esercizi pubblici e commerciali e dei locali e degli uffici aperti al pubblico che contravvengano a quanto descritto saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art.42 del presente regolamento.

6. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporto di persone disabili, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile quando siano presenti le condizioni dell'intervento.

### ***Art. 33 - Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio***

1. Chi è responsabile di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale e identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.

2. la domanda, redatta utilizzando preferibilmente lo specifico modello predisposto dall'Ente, deve contenere, oltre ai riferimenti anagrafici dell'istante e del cane, l'elencazione dei motivi e la relativa



documentazione, quando possibile, per i quali si afferma l'impossibilità a mantenere l'animale. In nessun caso sarà accolta la domanda quando il numero dei cani presenti nel canile comunale o nelle strutture convenzionate con l'Amministrazione sia uguale o superiore all'80% dei posti disponibili e rimane salva la possibilità di riproporre l'istanza trascorsi trenta giorni dalla presentazione della precedente.

3. L'ufficio competente, si pronuncia sulla domanda regolarmente presentata entro quindici giorni dal ricevimento; decorso tale periodo e in assenza di integrazioni in sede di istruttoria che interrompono i termini descritti, la domanda si intende accolta.

4. Le spese di ricovero del cane nonché quelle che si rendessero necessarie per motivi di profilassi o di salute dell'animale sono a carico del soggetto proprietario. Il provvedimento di accoglimento può individuare forme di esonero totale o parziale in ragione della natura dell'impedimento tenendo conto della capacità economica di chi ha inoltrato l'istanza secondo quanto certificato dall'attestato contenente il valore isee e a condizione che acconsenta alla richiesta di adozione presentata eventualmente da terzi.

5. È causa di accoglimento della domanda con esonero totale dalla compartecipazione alle spese:

a) la sopraggiunta non autosufficienza per invalidità totale di chi detiene la proprietà in assenza del coniuge o dei figli o di parenti e affini coresidenti e persone normodotate

b) la sopraggiunta difficoltà economica attestata dal certificato ise al di sotto della soglia minima pari al valore isee per l'anno 2014 di € 7.500.

6. Sono cause di accoglimento della domanda con esonero parziale dalla compartecipazione alle spese:

c) la sopraggiunta allergia al pelo di cane nella persona che ha la proprietà del cane o nel coniuge o nella prole o nei parenti e affini coresidenti o altre situazioni di carattere igienico sanitario, adeguatamente documentate, che rendano necessaria l'interruzione della convivenza tra essere umano e animale

d) la temporanea difficoltà abitativa derivante da sfratto esecutivo fino all'acquisizione della nuova residenza

7. Per l'anno 2016, nei casi di cui alle lettere c) e d) la partecipazione alle spese è pari al 25% se il soggetto richiedente possiede un valore isee compreso tra € 7.501 e €15.000, ed è invece pari al 50% per un valore isee compreso tra € 15.001 e € 23.000. Qualora, invece, la persona richiedente sia nelle condizioni economiche di cui alla lettera b), si applica l'esonero totale.

8. Nel caso di accoglimento della domanda con esonero totale o parziale per motivi di difficoltà economica, il soggetto beneficiario è tenuto alla presentazione del certificato isee per ogni anno di permanenza del cane nel canile rifugio. Qualora siano superati i limiti isee vigenti per la presente disciplina, chi detiene la proprietà se non intende rientrare nel possesso del cane, è tenuto al pagamento del prezzo stabilito per il ricovero dell'animale.

9. Con atto della Dirigenza competente si provvede annualmente all'aggiornamento delle soglie minime in base alla rivalutazione dell'indice ISTAT FOI (Famiglie Operai e Impiegati)

### **Art. 34- Servizio cattura**

1. Il Comune provvede alla cattura di cani vaganti nel territorio attivando lo specifico servizio sulla base delle segnalazioni effettuate dalla cittadinanza o dal proprio personale all'ufficio competente o al Comando della Polizia Municipale.

2. Nel caso in cui il cane vagante sia di proprietà si procede, nei confronti della persona responsabile risultante dal registro dell'anagrafe canina, con la restituzione del cane e l'addebito delle spese sostenute.

3. Qualora chi è tenuto al rimborso delle spese non adempia l'invito bonario di pagamento, il Comune procede all'ingiunzione di pagamento e all'eventuale apertura della procedura per la riscossione coatta.

### **Art. 35 - Affidamento e adozione di cani - Prevenzione del randagismo**

1. Il Comune di Bibbona riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte dei soggetti privati. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie, anche nel corso del tempo, e il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati. Per raggiungere tali risultati il Comune di Bibbona potrà avvalersi della collaborazione di medici veterinari comportamentalisti ed Associazioni iscritte nei Pubblici Albi.
2. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo il Comune di Bibbona, tramite una serie di controlli, si propone di effettuare un censimento della popolazione canina presente sul proprio territorio, che potrà essere affidato alle Guardie Zoofile. I controlli saranno tesi a verificare che tutti i cani abbiano tatuaggio o micro-chip (e che quindi siano iscritti all'anagrafe canina).
3. I tatuaggi non più decifrabili dovranno essere sostituiti con applicazione del micro-chip entro due mesi dal controllo o per iniziativa di chi detiene la proprietà. A tal fine, il Comune di Bibbona potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile, di medici veterinari e di Associazioni iscritte nei Pubblici Albi e Registri.

### **Art. 36 - Interventi per la prevenzione di comportamenti aggressivi**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in tema di cani morsicatori, il Comune di Bibbona, anche avvalendosi della collaborazione degli Enti competenti e in ottemperanza alla normativa vigente, promuove iniziative e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica, attraverso:
  - a) monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio comunale, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
  - b) definizione di un protocollo per la valutazione, nel rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti;
  - c) individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga anche chi ha la proprietà o la detenzione;
  - d) definizione di idonei strumenti (pubblici registri, corsi con rilascio di relativo attestato, etc.) finalizzati a responsabilizzare le persone detentrici di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa vigente;
  - e) individuazione di programmi e iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività nel cane.

## **TITOLO IV - GATTI ED ALTRE SPECIE ANIMALI**

### **Art. 37 - Colonie Feline**

1. Le persone che accudiscono i gatti che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo, in particolare non gettando direttamente il cibo sul suolo e asportando dopo ogni pasto gli avanzi del cibo e i contenitori dello stesso.
2. Si configura come colonia felina un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'essere umano, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo. La classificazione di colonia felina e il censimento della stessa avvengono a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune di Bibbona, che potrà avvalersi della collaborazione dell'U.F. di Veterinaria dell'ASL, delle Associazioni iscritte all'apposito Albo e della parte della cittadinanza, che volontariamente si occupa della colonia e riconosciuta come

"soggetto referente" mediante rilascio di apposito tesserino di riconoscimento.

3. Per la cattura dei gatti liberi, necessaria alla cura e alla sterilizzazione degli stessi, il Comune di Bibbona garantisce la fornitura di idonea strumentazione da utilizzare, da parte dei referenti, in collaborazione con le Associazioni di volontariato e/o con l'A.S.L. competente.

4. Ai soggetti referenti delle colonie feline è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, presso qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata, per le quali l'accesso è subordinato al consenso di chi ha la proprietà.

5. I referenti che accudiscono le colonie portando loro il cibo provvederanno alla rimozione dei contenitori e degli eventuali avanzi di cibo, contribuendo al mantenimento igienico del luogo. Collaboreranno altresì con l'ASL per segnalare ogni problema inerente allo stato di salute e la conduzione della colonia.

6. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda ASL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.

7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Bibbona che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei soggetti responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.

#### ***Art. 38 - Detenzione di volatili***

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, gli stessi non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo, all'interno della gabbia, dovranno essere sempre riforniti.

#### ***Art. 39 - Dimensioni delle gabbie per volatili***

1. Fatte salve le disposizioni regionali inerenti ai richiami vivi di specie selvatiche utilizzati a fini venatori, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono sono quelle descritte nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di viaggi a seguito del soggetto proprietario o di trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

#### ***Art. 40 - Detenzione di specie animali acquatiche***

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. È fatto divieto di detenere specie animali acquatiche in spazi diversi da quelli indicati nel successivo articolo 41.

#### ***Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari***

1. Il volume d'acqua dell'acquario dovrà essere sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia. La sua altezza non deve superare la sua lunghezza aumentata del 50%; la lunghezza massima raggiunta da una specie non può essere mai superiore al 10% della lunghezza dell'acquario; i litri d'acqua per centimetri devono essere pari a

uno se la specie di pesce non supera i 5 cm di lunghezza e pari a due se, diversamente, superano i 5 cm di lunghezza.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 42 – Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000.

2. Qualora lo stesso fatto sia previsto e punito anche da una disposizione di Legge statale o regionale, si applica la sanzione da quest'ultima norma contemplata.

3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative alle violazioni del presente Regolamento, nella misura pari al doppio del minimo edittale, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, come modificato dalla Legge n. 125/2008.

### **Art. 43 - Inumazione di animali**

1. Gli animali deceduti, oltre ad essere inceneriti negli appositi impianti autorizzati ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002, possono essere sotterrati, se trattasi di animali da compagnia, previo consenso della persona proprietaria dei terreni, in terreni privati e solo qualora sia stato escluso, con apposita certificazione veterinaria, qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli esseri umani e agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1069/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune di Bibbona può concedere in comodato, anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati, finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti e altri animali.

### **Art. 44 - Organi accertatori**

1. All'accertamento dei fatti costituenti violazione delle norme del presente Regolamento provvedono tutti gli/le Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché gli altri organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 eventualmente individuati dall'Amministrazione Comunale.

### **Art.45 – Vigenza del Regolamento**

Al fine di facilitare l'adeguamento alle norme del presente atto, il termine di entrata in vigore del regolamento è fissato in 180 giorni dalla sua approvazione.

### **Art. 46 - Abrogazione di norme**

Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

## **ALLEGATO 1**

### **SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI CUSTODIA**

**1 CANI e GATTI :** Nelle abitazioni, il cane ed il gatto non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.

La detenzione è consentita in recinti o box, come di seguito definiti:

- recinto: spazio confinato all'aperto anche con fondo non impermeabilizzato.
- box: spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui.

Deve esserci disponibilità di ricambio d'aria, di spazi esposti al sole e ombreggiati. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ognuno degli animali presenti. La recinzione deve essere adeguata ad impedire la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività. Per i cani custoditi in box e recinti deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.

I box e i recinti devono rispettare le dimensioni minime indicate nella seguente tabella.

#### **Dimensioni minime di riferimento**

<b>Superficie minima</b>	
mq per ciascun cane (massimo 3 cani)	mq per ciascun cane (oltre 3 cani fino a 5 cani)
<b>8,0</b>	<b>4,0</b>

Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 12 della l.r. 59/2009, i cani e gatti sono custoditi in spazi con base ed altezza pari al doppio della lunghezza dell'animale (esclusa la coda). La larghezza deve essere tale da consentire all'animale il movimento. Ogni animale in più deve disporre di almeno il 25% in più della superficie.

**2. ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA:** Nelle abitazioni, gli animali non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.

In caso di custodia confinata sia a fini privati che commerciali, le indicazioni sotto elencate si riferiscono ad animali adulti. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il lato più corto della base deve essere almeno

pari alla lunghezza dell'animale con coda. L'altezza del contenitore deve essere pari ad almeno una volta la lunghezza dell'animale con la coda per gli animali terricoli; per quelli arboricoli l'altezza deve essere pari ad almeno 3 volte la lunghezza dell'animale con la coda.

PICCOLI (Fino a 150 gr. di peso) : 500 cm<sup>2</sup>.

MEDI/PICCOLI (Fino a 600 gr. di peso): 900cm<sup>2</sup>.

MEDI (Fino a 1kg di peso) : 2000cm<sup>2</sup>.

MEDIO/GRANDI (Fino a 5 kg di peso): 3600 cm<sup>2</sup>

GRANDI (Superiori a 5 kg) 3x2 la lunghezza dell'animale con coda

**3 SAURI.** La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La base del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza dell'animale, la larghezza e l'altezza almeno pari alla lunghezza. Per ogni animale in più ogni lato deve aumentare del 10%. In aggiunta per gli animali arboricoli devono essere predisposti rami ed arrampicatori per almeno il doppio della lunghezza dell'animale.

**4 SERPENTI.** La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il perimetro del contenitore deve essere pari ad almeno 1,25 volte la lunghezza totale dell'animale. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 10% del perimetro. La larghezza del contenitore deve essere almeno pari al 25% della lunghezza dell'animale. Per i serpenti arboricoli l'altezza del contenitore deve essere almeno pari ad almeno il 25% dell'animale ed il contenitore deve essere provvisto di rami ed arrampicatori.

**5 TARTARUGHE TERRESTRI.** La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La superficie calpestabile deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace dell'animale. Il lato minore del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace dell'animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie calpestabile.

**6 TARTARUGHE ACQUATICHE.** La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il contenitore deve avere un'area almeno pari al quintuplo per il doppio la lunghezza del carapace dell'animale più grande. La parte asciutta deve essere almeno pari alla superficie del carapace dell'animale più grande. La parte acquatica deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie sia acquatica che terrestre.

**7 UCCELLI:** Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.

## **ALLEGATO 2**

### **Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti**

I circhi sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30, giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

#### **A. DOMANDA**

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche più avanti elencate, che intenda svolgere la propria attività nel territorio comunale, è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

1. documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
2. documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
4. elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
6. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere l'impostazione di un programma di medicina preventivo, la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi, l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso, l'eventualità di pratica dell'eutanasia se necessaria, le consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt.495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

7. planimetria con data e firma;

8. elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate:

le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;

9. piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;

10. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;

11. copia dell'autorizzazione prefettizia.

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l'inammissibilità della domanda. L'incompletezza o la falsità di alcuna tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

## B. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-*sexies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi
2. data di acquisizione
3. origine e provenienza
4. dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati
6. dettagli sui processi di cura e riabilitazione
7. effetti del trattamento.
8. eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza. .

## C. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

2. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
3. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
4. fotografie.



I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture, debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

#### D. TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore  
Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - Decreto Ministero Salute 16/05/2007 modificativo del 'D.P.R. 317/96
- 

#### E. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

#### F. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente, a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

#### G. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

## H. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

## I. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI E REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre Condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10 centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis e ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

## ELENCO DELLE SPECIE PER LE QUALI È POSSIBILE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTENDAMENTO E CRITERI STRUTTURALI

## **CAMELIDI**

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed- il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed: il Guanaco (*Lama guanicoe*);- copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*)che sono forme domestiche.

### Strutture interne

Dimensioni: 3m x 4m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali. . .

### Strutture esterne

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. .

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno.

I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere-sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

## **ZEBRE**

### Strutture interne:

Dimensioni: 12. m.q. per animale

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C..

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

### Struttura esterna:

Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori:

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C .

## **BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:**

### Strutture interne

Dimensioni: 25 m.q. per animale.

Struttura esterna

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

**STRUZZO E ALTRI RATITI:**

Strutture interne.

Dimensioni: 15 m.q. per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

**ALLEGATO 3**  
**Modelli A, B, C, D, E**